



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Relazione su questione di massima di particolare importanza R.G. n. 24145/10

Rel. n. 80

Roma, 16 aprile 2012

**Oggetto: PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - opposizione al provvedimento di liquidazione provvisoria delle spese del c.t.u. - declaratoria di inammissibilità - ricorribilità per cassazione.**

**Questione sottoposta all'esame della Corte:**

**Se sia ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'opposizione alla liquidazione delle spese di consulenza, proposto dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.**

**SOMMARIO:**

1. Il fatto.
2. Il ricorso per cassazione.
3. Posizione del problema.
4. Prima questione: impugnabilità del provvedimento che decide sull'opposizione alla liquidazione delle spese di consulenza.
  - 4.1. Il quadro normativo.
  - 4.2. La giurisprudenza.
5. Seconda questione: sindacabilità del provvedimento che individua la parte tenuta ad anticipare le spese di c.t.u.
6. Conclusioni.

## **1. Il fatto.**

1.1. Nel 2003 la proprietaria di un appartamento convenne in giudizio un artigiano, al quale aveva affidato lavori di rifacimento del bagno (per il prezzo convenuto di circa 700 euro), assumendo che tali lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte.

L'attrice, prima dell'introduzione del giudizio, aveva chiesto ed ottenuto dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

1.2. Nel corso del giudizio di primo grado - tuttora pendente, a quanto consta - il giudice istruttore nominò un consulente tecnico d'ufficio.

Al termine delle operazioni peritali, il giudice liquidò al c.t.u. a titolo di spese ed onorari la somma di € 559, ponendola "*a carico delle parti in solido*".

1.3. Avverso tale provvedimento l'attrice propose opposizione ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, allegando che le spese di consulenza non potevano essere poste (anche) a suo carico, in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

1.3. Il giudice dell'opposizione con provvedimento del 17 giugno 2010 dichiarò inammissibile l'opposizione.

Tale decisione venne fondata sul rilievo che il giudice dell'opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/02 può sindacare il *quantum* della liquidazione dell'onorario dovuto al c.t.u., ma non anche la decisione di porre le relative spese a carico di una piuttosto che dell'altra parte.

## **2. Il ricorso per cassazione.**

2.1. Il provvedimento di cui si è detto al § precedente è stato impugnato per cassazione dall'attrice del giudizio di merito, sulla base di tre motivi.

2.2. Col primo motivo la ricorrente censura *in rito* il provvedimento impugnato, allegando che nessuna norma limita il sindacato del giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al c.t.u..

Questi, pertanto, può sindacare sia il *quantum* della liquidazione, sia la statuizione concernente il soggetto tenuto al pagamento.

2.3. Col secondo e terzo motivo di ricorso viene invece censurato nel merito il provvedimento impugnato.

Tali motivi sono tesi a dimostrare che sia in base al testo unico sulle spese di giustizia, sia in base alle norme sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte ammessa a tale beneficio non può essere condannata né a pagare, né ad anticipare il compenso dovuto al c.t.u.

### 3. Posizione del problema.

Il ricorso sottopone alla S.C. due questioni, l'una subordinata all'altra:

- (a) se sia ricorribile per cassazione il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al c.t.u.;
- (b) in caso di risposta affermativa al quesito *sub* (a), se la Corte possa - come richiesto dal ricorrente - sindacare nel merito la decisione di porre a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato l'anticipazione delle spese di consulenza.

### 4. Prima questione: impugnabilità del provvedimento che decide sull'opposizione alla liquidazione delle spese di consulenza.

#### 4.1. Il quadro normativo.

L'impugnazione del provvedimento di liquidazione del compenso dovuto al c.t.u. è disciplinata dall'art. 170 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle spese di giustizia).

Nel testo vigente *ratione temporis*<sup>1</sup>, tale norma prevedeva che “*il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica*” (art. 170, comma 2, d.p.r. 115/02), e cioè il procedimento speciale disciplinato dall'art. 29 l. 13 giugno 1942 n. 794.

Il comma 6 del citato art. 29 l. 794/42 espressamente qualificava come “non impugnabile” l'ordinanza che decideva sull'opposizione.

#### 4.2. La giurisprudenza.

Nonostante la chiarezza del quadro normativo, sulla questione della ricorribilità per cassazione del provvedimento che decide sull'opposizione alla liquidazione delle spese di c.t.u. si registra un contrasto di giurisprudenza.

4.2.1. Secondo un **primo orientamento** (maggioritario, risalente e, fino a pochi mesi fa, del tutto unanime), il provvedimento di rigetto dell'opposizione alla liquidazione delle spese di c.t.u. è ricorribile per cassazione.

Tale conclusione viene - in sintesi - così motivata:

(a) l'opposizione è disciplinata dall'art. 170 d.p.r. 115/02 mediante il rinvio al procedimento di cui all'art. 29 l. 794/42;

(b) l'art. 29 l. 794/42 dichiara espressamente “non impugnabile” l'ordinanza che decide sull'opposizione alla liquidazione del compenso dovuto all'avvocato;

(c) *ergo*, il provvedimento che decide sull'opposizione alla liquidazione del compenso dovuto al c.t.u., in quanto non impugnabile, è ricorribile per cassazione ex art. 111 cost. [Sez. 1, Sentenza n. 24959 del 25/11/2011 (Rv. 620283) (**all.to 1**)].

---

<sup>1</sup> L'art. 170 d.p.r. 115/02 è stato modificato dall'art. 34, comma 17, lettera a), del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 (semplificazione dei riti), ed attualmente prevede che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di c.t.u. si proponga nelle forme del rito sommario di cognizione (art. 702 *bis* c.p.c.).

In altre decisioni, *ad abundantiam*, si aggiunge che il provvedimento che decide sull'opposizione alla liquidazione del compenso al c.t.u. è ricorribile per cassazione anche perché ha comunque natura decisoria ed è idoneo ad incidere in via definitiva su diritti soggettivi [Sez. 2, Sentenza n. 4020 del 18/02/2011 (Rv. 616785) **(all.to 1 bis)**; Sez. 2, Ordinanza n. 5881 del 13/03/2007 (Rv. 596742) **(all.to 2)**; Sez. 2, Sentenza n. 1827 del 18/02/2000 (Rv. 534040) **(all.to 3)**].

Queste conclusioni sono state condivise sinanche dalle Sezioni Unite [Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 14696 del 13/07/2005 (Rv. 582812) **(all.to 4)**].

La tesi della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che decide sull'opposizione alla liquidazione del compenso al c.t.u. è stata indirettamente confermata dalla copiosa giurisprudenza chiamata ad occuparsi del problema dell'assoggettabilità alle norme del codice di procedura penale o civile del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione alla liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario.

Le decisioni che si sono occupate di tale problema, infatti, mai hanno messo in dubbio che il provvedimento reiettivo dell'opposizione alla liquidazione fosse ricorribile per cassazione [ex permultis, Sez. 2, Sentenza n. 3030 del 07/02/2011 (Rv. 616703) **(all.to 5)**; Sez. 2, Ordinanza n. 2542 del 08/02/2005 (Rv. 579989) **(all.to 6)**]. E sinanche le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto sull'applicabilità del rito civile o penale, nella motivazione della relativa decisione hanno esordito affermando che *“i ricorsi, proposti ai sensi dell'art. 111 Cost., nei confronti di ordinanze pronunciate su opposizione del custode<sup>2</sup> nominato nell'ambito di procedimenti penali avverso decreti di liquidazione dei compensi, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammissibili in quanto diretti nei confronti di provvedimenti definitivi, non altrimenti impugnabili, che hanno deciso questioni relative a diritti soggettivi”* [Sez. U, Sentenza n. 19161 del 03/09/2009 (Rv. 609887) **(all.to 7)**].

4.2.2. Una isolata ma recente decisione si è posta tuttavia in contrasto con questo risalente orientamento [Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 179 del 11/01/2012 (Rv. 621180) **(all.to 8)**].

Nel caso deciso da tale ordinanza una delle parti del processo aveva impugnato il decreto di liquidazione del compenso dovuto al c.t.u., dolendosi che tali spese fossero state poste solo a proprio carico, e non anche a carico della controparte.

La Corte ha dichiarato tuttavia inammissibile il ricorso, in base all'assunto che *“l'ordinanza anticipatoria delle spese al c.t.u. costituisce un regolamento provvisorio, che resta affidata in via definitiva alla sentenza conclusiva del giudizio, e pertanto non è ricorribile ex art. 111 Cost.”*.

4.3. Pare tuttavia a chi scrive che, *absit iniuria verbis*, l'ordinanza appena ricordata abbia sovrapposto e confuso due distinti tipi di provvedimenti:

(a) il provvedimento che pone le spese di c.t.u. a carico provvisoriamente di una o più parti, in merito al quale non vi è dubbio alcuno che possa essere revocato o

---

<sup>2</sup> Ovviamente la circostanza che, nel caso di specie, l'impugnazione fosse stata proposta dal custode è irrilevante, posto che l'art. 170 d.p.r. 115/02 disciplina allo stesso modo il provvedimento di opposizione alla liquidazione del compenso dovuto sia al c.t.u., sia al custode, sia agli altri ausiliari del giudice.

modificato con la sentenza che definisce il giudizio, e che non sia perciò ricorribile per cassazione;

(b) il provvedimento di rigetto dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., pronunciato ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/02, il quale invece come si è visto non è affatto provvisorio, né può essere revocato con la sentenza che definisce il giudizio (non foss'altro, per il semplice fatto che è pronunciato da un giudice diverso da quello che decide la causa).

Nel caso deciso da Cass. 179/12, oggetto del ricorso per cassazione era il secondo, non il primo, di tali provvedimenti, sebbene la parte ricorrente avesse fatto valere un vizio non censurabile, e cioè il modo in cui il giudice aveva ripartito tra le parti l'anticipazione delle spese di c.t.u..

Pertanto, a rigore, la Corte avrebbe dovuto dichiarare ammissibile il ricorso (perché proposto contro un provvedimento definitivo), ma rigettarlo nel merito (perché fondato su un vizio insussistente).

#### **4. Seconda questione: sindacabilità del provvedimento che individua la parte tenuta ad anticipare le spese di c.t.u.**

5.1. E' principio pacifico e risalente che il provvedimento il quale pone l'onere di anticipazione delle spese di consulenza a carico di una delle parti *“costituisce un regolamento solo provvisorio delle spese processuali, che resta affidato in via definitiva alla sentenza conclusiva del giudizio, e non è quindi impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.”* [così Sez. 2, Sentenza n. 8454 del 20/08/1990 (Rv. 468942) **(all.to 9)**; nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 1753 del 15/03/1984 (Rv. 433819) **(all.to 10)**; nello stesso senso, per la giurisprudenza di merito, Trib. Ascoli Piceno, 27 dicembre 1996, in Dir. lav. Marche, 1997, 46<sup>3</sup>].

Tale conclusione, del resto, appare obbligata alla luce del chiaro disposto dell'art. 8, comma 1, d.p.r. 115/02 (nel quale è stato trasfuso il previgente ed oggi abrogato art. 90 c.p.c.), ove si stabilisce che *“ciascuna parte (...) anticipa [le spese] per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”*.

5.2. La parte ricorrente nel giudizio oggi all'esame della S.C. allega tuttavia che tale principio non potrebbe trovare applicazione nel nostro caso, in quanto mai il giudice potrebbe addossare l'anticipazione delle spese di c.t.u. alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In merito a tale questione è ben vero che non si rinvencono precedenti di legittimità o di merito, ma ciò è probabilmente da ascrivere al fatto che mai nessuno aveva dubitato del contrario.

---

<sup>3</sup> Tale decisione aveva ad oggetto una opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di c.t.u. proposta ai sensi del previgente art. 11 l. 8 luglio 1980 n. 319; tuttavia anche tale norma disciplinava il procedimento di opposizione attraverso una *relatio perfecta* all'art. 29 l. 13 giugno 1942 n. 749.

5.3. Quando una delle parti del processo civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, può mutare il soggetto che deve materialmente sostenere le spese di lite, ma non cambiano le regole sull'anticipazione di esse.

Stabilisce infatti l'art. 8, comma 2, d.p.r. 115/02, che *“se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico”* (ed in particolare dell'art. 131 d.p.r. 115/02).

Tale norma, dunque, non vieta affatto di porre l'anticipazione delle spese di c.t.u. a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma si limita a disciplinare in quale modo il consulente possa ottenere il pagamento, ove il giudice si avvalga di tale facoltà.

Che l'anticipazione delle spese di consulenza possa essere addossata alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è eventualità ammessa dalla stessa Direzione Generale della Giustizia civile del Ministero della Giustizia, la quale con nota del 25 gennaio 2006 [prot. DAG\_25/01/2006.0009539.U, **(all.to 11)**], rispondendo ad apposito quesito in tal senso, nulla ha osservato con riferimento ad un caso in cui l'anticipazione delle spese di una consulenza disposta in grado d'appello era stata posta a carico dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Dal punto di vista pratico, quando le spese di consulenza sono poste a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato:

(a) le spese vive di consulenza sono anticipate dall'erario (art. 131, comma 2, c.p.r. 115/02);

(b) gli onorari di consulenza sono “prenotati a debito” su domanda dello stesso consulente (art. 131, comma 3, d.p.r. 115/02).

Ciò vuol dire, in estrema sintesi, che il consulente per ottenere il pagamento degli onorari avrà l'onere di:

(a) escutere la parte non ammessa al beneficio;

(b) solo in caso di mancato pagamento da parte di quest'ultima, domandare al cancelliere la prenotazione a debito del proprio credito;

(c) attendere la definizione del giudizio ed il passaggio in giudicato della sentenza (art. 83 d.p.r. 115/02);

(d), attendere che lo Stato recuperi l'importo del suo onorario dalla parte soccombente non ammessa, o da quella ammessa se vittoriosa (e sempre che per effetto della vittoria in giudizio abbia ottenuto almeno il sestuplo dell'onorario dovuto al c.t.u.: artt. 133-134 d.p.r. 115/02).

## 5. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi non solo che il provvedimento impugnato appare scevro dei vizi che gli vengono ascritti dalla ricorrente, ma altresì che quest'ultima parrebbe priva di interesse ex art. 100 c.p.c. a ricorrere.

Ed infatti:

(a) il provvedimento impugnato è corretto, perché da un lato la scelta della parte cui addossare l'anticipazione delle spese di c.t.u. è discrezionale ed insindacabile, e dall'altro nessuna norma o principio impedisce al giudice di porre l'anticipazione delle spese di consulenza a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

(b) la parte ammessa al beneficio non ha interesse ad impugnare il provvedimento che le ha addossato l'anticipazione delle spese, perché quel provvedimento comunque non potrà essere messo in esecuzione nei suoi confronti, in base al combinato disposto degli artt. 8, comma 2, 83 e 131 d.p.r. 115/02.

(Red. Marco Rossetti)

Il direttore aggiunto  
(Ulpiano Morcavallo)